



NOTA 47

Segreteria GUG

A : **Presidenti GUG Regionali**
e, p.c. : **Vice Presidente GUG Centrale**
 Segretario GUG Centrale
 Consiglieri GUG Centrale
 Comitato dei Garanti
 Giustizia Federale

DA : **Presidente GUG *Roberto Petronilli***

Oggetto: Uso dei Social

Buongiorno,

sentito il parere degli Organi di Giustizia Federale e facendo riferimento al Codice di Comportamento Sportivo del CONI, si comunica che con decorrenza 1° settembre 2024 il paragrafo "Uso dei Social" della **Nota 45** del 2022 viene integralmente modificato come segue:

Il rapporto tra Ufficiali di Gara e tesserati, affiliati o altri soggetti dell'ordinamento sportivo deve essere caratterizzato da terzietà; si deve evitare che il medesimo possa essere percepito o interpretato come un legame privilegiato. Pertanto, anche nell'uso dei social media, è necessario mantenere un comportamento conforme al Principio di Imparzialità (cfr. Codice di Comportamento Sportivo del CONI - art. 9).

A titolo esemplificativo, è vietato pubblicare sui social network fotografie personali, o di altri Ufficiali di Gara, insieme ad atleti o tecnici, così come fare auguri per ricorrenze o eventi.

Questi comportamenti potrebbero essere interpretati come espressione di un rapporto personale, compromettendo l'immagine di figura super partes propria di un Ufficiale di Gara e potrebbero causare, quindi, un danno d'immagine al Gruppo Ufficiali Gara.

Tale restrizione non si applica nei casi di parentela con tesserati, affiliati e altri soggetti dell'ordinamento sportivo, o nell'esercizio della propria attività lavorativa o di promozione della propria società di appartenenza. In ogni caso, senza alcuna eccezione, è d'obbligo la scrupolosa osservanza dell'art. 10 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI (Prevenzione dei Conflitti di Interessi).

È vietato esprimere pubblicamente, attraverso qualsiasi mezzo, giudizi o rilievi lesivi della reputazione, dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo (cfr. Codice di Comportamento Sportivo del CONI - art. 7).

Il mancato rispetto delle sopra indicate prescrizioni sarà oggetto della valutazione del Comitato dei Garanti per le opportune iniziative, anche di natura disciplinare.

Come sempre confido in una vostra tempestiva e capillare diffusione della comunicazione.

Un caro saluto.

Roberto Petronilli
Gruppo Ufficiali Gara
Presidente